INIZIATIVA CANTONALE (art. 106 LGC)

Intervenire a difesa del potere d'acquisto delle salariate e dei salariati, siano esse ed essi in attività o pensionati – modifica della Legge Assicurazione Vecchiaia e Superstiti

del 17 ottobre 2022

È sotto gli occhi di tutti l'aumento del costo della vita dei salariati, siano essi in attività o pensionati: un costo che rischia di minare fortemente il loro potere di acquisto. Una diminuzione del potere d'acquisto, come noto, non solo porta pregiudizio alle condizioni di vita materiale delle persone e dei nuclei famigliari, ma ha anche un effetto depressivo sullo sviluppo economico, venendo a mancare un sostegno sotto forma di domanda.

L'attuale quadro legislativo, atto a tutelare gli interessi padronali, non tutela in nessun modo il potere d'acquisto delle salariate e dei salariati (in attività o in pensione) che vivono in Svizzera.

È di conseguenza urgente e prioritario intervenire proponendo, attraverso un'iniziativa cantonale, la modifica della legge federale onde poter intervenire su salari e pensioni.

Proponiamo dunque la seguente iniziativa cantonale volta alla modifica dell'art. 33 della Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) del 20 dicembre 1946

Art. 33 Adequamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari

- 1 Di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie all'evoluzione dei prezzi e dei salari fissando, su proposta della Commissione federale, un nuovo indice delle rendite.
- 2 L'indice delle rendite corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari, determinato dalla Segreteria di Stato dell'economia, e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.
- 3 Il Consiglio federale propone, secondo la situazione finanziaria dell'assicurazione, di modificare il rapporto fra i due valori degli indici menzionati nel capoverso 2.
- 4 II Consiglio federale adegua anzitempo le rendite ordinarie qualora l'indice nazionale dei prezzi al consumo abbia subito, in un anno, un aumento di oltre il 4 per cento.
- 5 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive, arrotondare per eccesso o per difetto l'indice delle rendite e disciplinare la procedura per l'adeguamento delle rendite.
- 1 Le rendite per superstiti e d'invalidità vengono adeguate ogni 1 gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo allestito dall'Ufficio Federale di Statistica del mese di novembre. Un'eventuale variazione negativa dell'indice nazionale dei prezzi al consumo non incide sul salario

Per MPS-POP-Indipendenti Matteo Pronzini Arigoni Zürcher - Lepori Sergi